

Considerato che gli importi relativi alla clausola di garanzia sono erogati a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione delle anzianità ivi previste e che il CCNL 2019-2021 ha aggiornato il valore delle retribuzioni di posizione fissa a far data dall'1.1.2022, qual'è la decorrenza dei nuovi valori della clausola di garanzia di cui all'articolo 71, considerato che il comma 5 dello stesso articolo rinvia la decorrenza al comma 1 e quest'ultimo non ne menziona la data?

(Art. 71 – Clausola di garanzia)

Il riferimento contenuto nell'articolo 71, comma 5 è un mero refuso. In realtà il riferimento ivi indicato si deve intendere all'art. 69, comma 3.